



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI:

Francesco BRUZZONE.....

Edoardo RIXI.....

Maurizio TORTEROLO.....

Avente ad oggetto:

“Modifiche al comma 1 articolo 5 e ai commi 3 e 6 articolo 6 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).”

Genova, 02 aprile 2013

PDL: "Modifiche al comma 1 articolo 5 e ai commi 3 e 6 articolo 6 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)."

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende armonizzare i contenuti nella norma quadro regionale in materia di caccia con quelli dalla legge nazionale sull'attività venatoria (L. 157/1992) in particolare dai commi 7 e 10 dell' articolo 10 e dal comma 7 articolo 14 della succitata normativa.

Così facendo la Regione Liguria, inserisce nella propria norma quadro la facoltà prevista al comma 7 dell'articolo 14 della medesima legge, per le Province e la Regione di provvedere ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

REGIONE LIGURIA

Modifiche al comma 1 articolo 5 e ai commi 3 e 6 articolo 6 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Articolo 1

(modifiche al comma 1. articolo 5 della l.r. n. 29/1994)

1. il comma 1. dell'articolo 5 della l.r. n. 29/1994 è sostituito dal seguente comma:

“1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, quando la situazione venatoria o il rilievo dei danni causati dalla fauna selvatica lo richiedano, provvede con proprio atto ad apportare eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico venatorio regionale, del regolamento di attuazione e degli indirizzi regionali per la elaborazione dei piani faunistico venatori provinciali con periodicità quinquennale nel rispetto del documento orientativo dell'Ispira Istituto Superiore di Ricerca Ambientale (ex INFS) e dei criteri della programmazione elaborati dai Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 10, comma 11 della legge n. 157/1992 in quanto compatibili con la situazione del territorio ligure.

Articolo 2

(modifiche al comma 3. articolo 6 della l.r. n. 29/1994)

1. il comma 3. dell'articolo 6 della l.r. n. 29/1994 è sostituito dal seguente comma:

“3. I piani di cui al comma 1 sono approvati dall'Amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale e devono prevedere oltre a quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), della l.157/1992:

- a) la individuazione del territorio agro silvo pastorale in cui è ammessa la caccia;
- b) la delimitazione della zona delle Alpi;
- c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5

Articolo 3

(modifiche al comma 6. articolo 6 della l.r. n. 29/1994)

1. il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. n. 29/1994 è sostituito dal seguente comma:

“ 6. Le Province possono provvedere eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico venatorio con periodicità quinquennale”

Articolo 4

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.